

Tribunale di Teramo. Riscossione L'agente delle tasse deve risarcire anche il danno biologico

Antonino Porracciolo

L'agente della riscossione che viola le norme sull'esercizio dei suoi poteri è tenuto al **risarcimento del danno** al privato. Non solo quello patrimoniale. Anche le **lesioni all'integrità psico-fisica** accertate nel processo vanno risarcite secondo i criteri elaborati dai giudici per la liquidazione del **danno biologico**. Ciò emerge da una sentenza del Tribunale di Teramo (giudice Paolo Vassallo) del 1° agosto.

Nel 2011 la Spa incaricata della riscossione aveva iscritto **ipoteca** per quasi 9 milioni di euro sui beni immobili di un contribuente; l'ipoteca era stata poi comunicata a una banca dati, il che ne aveva determinato la pubblicità tra gli istituti di credito. Poi l'agente aveva ridotto l'iscrizione a 250 mila euro, ma l'intestazione dell'ipoteca continuava a risultare dell'importo iniziale. Così l'uomo ha domandato la condanna dell'agente a risarcirgli i danni patrimoniali e non, stimati in 3,5 milioni di euro. La Spa ammetteva l'errore solo per la somma iscritta, affermando che comunque la pretesa era legittima per l'importo ridotto.

Il Tribunale osserva, innanzitutto, che l'agente aveva effettuato l'iscrizione senza preventiva comunicazione all'attore. Il giudice ricorda quindi - citando l'ordinanza 2879/2016 della Cassazione - che l'amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca su immobili, deve comunicare al contribuente che lo farà, concedendogli un termine (che può essere determinato in 30 giorni) per presentare osservazioni o effettuare il pagamento.

L'omessa attivazione del contraddittorio determina - prosegue la sentenza - la nullità dell'iscrizione ipotecaria per viola-

zione del diritto del contribuente a partecipare al procedimento, e tale nullità «travolge altresì le successive annotazioni di riduzione della somma». Inoltre, l'agente aveva effettuato l'iscrizione di 9 milioni di euro a causa di un errore di omonimia, avendo attribuito all'attore l'esposizione debitoria di un altro contribuente. L'agente - conclude il Tribunale - è dunque incorso in colpa nell'esercizio di poteri e facoltà attribuiti dall'ordinamento.

La sentenza osserva quindi che, in base a massime d'esperienza, un'iscrizione ipotecaria di importo elevato «indurrebbe qualsiasi istituto creditizio a non considerare più solvibile il debitore iscritto» e quindi a revocargli affidamenti e a non concedergli altro credito. Ed effettivamente era stato provato che, dopo l'iscrizione dell'ipoteca, le banche avevano interrotto la concessione di mutui all'attore; egli aveva pure dovuto rinunciare a comprare un immobile, che l'acquirente aveva poi locato per 8.500 euro al mese. Secondo il Tribunale, l'uomo aveva subito anche un danno all'immagine e all'identità, giacché nelle banche dati era stato rappresentato come altro soggetto.

Infine, a causa della vicenda in esame, l'attore aveva avuto sofferenze che si erano «sviluppate in una malattia medicalmente accertabile» e che gli avevano provocato un'invalidità temporanea di 180 giorni e postumi invalidanti permanenti nella misura del 4%, liquidati in 10 mila euro.

Così il Tribunale ha condannato l'agente della riscossione al risarcimento dei danni, determinati in complessivi 3,47 milioni di euro. A carico della Spa convenuta è stato posto anche il pagamento di 31 mila euro a spese del giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

